Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'organizzazione di una serie di indagini sulla struttura delle aziende agricole nel periodo dal 1988 al 1997 (1)

COM(87) 582 def.

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE, il 26 novembre 1987)

(88/C 4/06)

La Commissione propone al Consiglio di modificare la proposta di regolamento 87/C 179/03 nel seguente modo:

1. L'ultimo considerando è sostituito dal seguente considerando:

 «considerando che, per facilitare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, è opportuno mantenere una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, segnatamente attraverso il comitato permanente di statistica agraria (1), secondo le procedure fissate dalla decisione 87/373/CEE del Consiglio (2);

 (1) Istituito con decisione 72/279/CEE del Consiglio (GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 1).

 (2) GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33».

2. Alla fine dei vari considerando aggiungere:

 «considerando che la realizzazione di tali indagini richiede per gli Stati membri e per la Commissione la messa a disposizione nell'arco di più anni di notevoli stanziamenti per il bilancio, gran parte dei quali destinata a soddisfare esigenze della Comunità, è opportuno prevedere un contributo comunitario alla realizzazione di tale programma».

3. Il vecchio articolo 14 è sostituito dal seguente nuovo articolo 14:

 «Articolo 14

 1. Per la realizzazione del'indagine di base e di quelle previste all'articolo 3 del presente regolamento vengono rimborsati agli Stati membri, a titolo di contributo per le spese sostenute, 20 ECU per azienda agricola censita, i cui dati completi siano trasmessi all'Eurostat, fino ad un importo massimo per indagine di:

 — 100 000 ECU per il Lussemburgo,
 — 500 000 ECU per il Belgio e la Danimarca,
 — 700 000 ECU per i Paesi Bassi,
 — 1 100 000 ECU per l'Irlanda,
 — 1 300 000 ECU per il Regno Unito,
 — 2 000 000 ECU per la Repubblica federale di Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia ed il Portogallo.

 Gli stanziamenti ritenuti necessari per coprire le spese dell'insieme delle quattro indagini devono essere iscritti nel bilancio delle Comunità europee.

 2. Per lo sviluppo e la gestione del progetto Eurofarm le risorse finanziarie ritenute necessarie sono accordate alla Commissione delle Comunità europee fino ad un importo massimo annuale di:

 — 480 000 ECU per l'anno 1989,
 — 480 000 ECU per l'anno 1990,
 — 240 000 ECU per l'anno 1991,
 — 80 000 ECU per gli anni dal 1992 al 1998,

 da iscrivere nel bilancio delle Comunità europee».

4. Il vecchio articolo 14 diventa l'articolo 15.

(1) GU n. C 179 dell'8. 7. 1987, pag. 7.